

ASSOCIAZIONE "ASILO INFANTILE DON TOBIA PALAZZI"

STATUTO

ORIGINI

Art.1°-La scuola dell'infanzia "Don Tobia Palazzi" di Premolo è sorta per iniziativa del sacerdote don Tobia Palazzi nel 1924, che ne affidò la direzione alla congregazione delle Suore Orsoline di Gandino. Nell'anno 1990 con il nome di "Asilo Infantile don Tobia Palazzi", diviene Associazione riconosciuta, con DPGR 18980 del 21/11/1990, ad ogni effetto quale Ente di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e dei seguenti del Codice Civile; pertanto l'istituzione è assoggettata al regime giuridico degli Enti privati giuridicamente riconosciuti ed è registrata presso la Camera di Commercio di Bergamo in data 7 Aprile 2001 al n°259 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private istituito con Regolamento regionale n°2/2001. La scuola è stata riconosciuta come ente paritario nell'anno 2001 con il decreto n°488 del 27.02.2001

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.2°-L'associazione "Asilo Infantile Don Tobia Palazzi", ha sede in Premolo (BG), via Don Tobia

Palazzi n.5, gestisce la scuola dell'infanzia "Don Tobia Palazzi" di ispirazione cristiana cattolica. Non si prefigge fini di lucro, ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Essa ha per scopo quello di educare i bimbi della zona, nonché quello di favorirne la crescita fisica, intellettuale, sociale morale e religiosa facendo salvi i principi di una retta educazione umana e spirituale, ispirandosi ai valori Cristiani riconosciuti dall'associazione stessa, in armonia con i principi della Costituzione italiana.

La Scuola dell'infanzia riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - insegnanti - genitori.

La scuola accoglie i bambini, senza discriminazione alcuna, residenti nel comune di Premolo e, se vi sono posti disponibili, anche i bambini provenienti dai comuni limitrofi.

In aderenza alla sua identità cristiana, Si impegna a promuovere l'accoglienza dei bambini svantaggiati per ragioni psicofisiche, sociali, familiari ed etniche.

L'Associazione, secondo lo spirito d'utilità sociale

che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative, nell'ambito educativo, ricreativo, assistenziale e religioso a favore di bambini, adolescenti, giovani e famiglie.

L'Associazione si regge sul presente statuto che ha, come strumento attuativo, un apposito regolamento interno.

PATRIMONIO

Art. 3

Il patrimonio attuale dell'Associazione corrisponde al valore degli immobili provenienti dal lascito della signora Bassanelli Giuliva nata a Ponte Nossola il 6 luglio 1896, deceduta a Clusone il 15 gennaio 1988, in forza dei testamenti pubblici in atti Notaio Carlo Leidi di Bergamo: 27 marzo 1985 n.60 rep.; 4 giugno 1988 n. 64 rep.; 25 gennaio 1988 rep.n.84056/15873, registrato a Bergamo il 4 febbraio 1988 al n°589. Detti beni, derivati dal patrimonio ricevuto in dotazione all'atto della costituzione dell'ente, potranno essere incrementati con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei

donatori.

L'associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

L'Associazione provvede ai suoi scopi:

- con le quote dei soci;
- con le entrate patrimoniali;
- con le rette degli utenti per i servizi offerti;
- con i contributi di Enti pubblici e privati;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio;
- con le donazioni;
- con la contrazione di prestiti e mutui.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle forme che riterrà opportune, potrà sollecitare la collaborazione della popolazione, dell'Amministrazione Comunale e di altri Enti, allo scopo di favorire, dal punto di vista economico, la gestione dell'Asilo Infantile, il tutto nel rispetto delle norme di legge.

I SOCI

Art. 4

Sono soci coloro che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e condividono le aspirazioni di fondo che animano l'Associazione, in particolare i principi di una scuola libera e cristianamente orientata.

La qualifica di soci non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione senza fini di lucro e nemmeno crea diritti di proprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione.

I soci si dividono in: soci ordinari e soci sostenitori.

- Sono soci ordinari i genitori dei bambini ammessi alla scuola dell'infanzia e ai servizi gestiti dall'Associazione, fino a quando sussista tale condizione; annualmente verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione l'elenco dei genitori con funzione di soci ordinari.

- Sono soci sostenitori i genitori uscenti che, dopo averlo espressamente richiesto, siano regolarmente ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

Parimenti, sono soci sostenitori quei soggetti (persone fisiche o enti), nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che si sono distinti per benemerienze particolari, che si rendono utili alla vita dell'Associazione mediante finanziamenti a fondo perso, esecuzione di opere, fornitura di arredi od altre attrezzature mobili.

I soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che mediante delega, di candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali, di conoscere i programmi dell'Associazione, partecipare alle attività promosse dalla stessa, di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli organi dell'Associazione medesima.

I soci sono tenuti alla osservanza del presente Statuto. Dei regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali e di collaborare con essi.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o per indegnità. L'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea dei soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari, e dai soci sostenitori e dai membri del Consiglio di amministrazione, che abbiano espressamente richiesto di acquisire la qualifica di socio.

Le convocazioni dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio. Inoltre è convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea.

L'invito, firmato dal presidente, dovrà essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello

stabilito per l'adunanza e non meno di 24 ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

Ogni socio, sia esso di diritto, ordinario, sostenitore o benemerito, ha diritto ad un solo voto.

I genitori / soci ordinari esprimono un solo voto per ogni nucleo familiare.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, in particolare:

- nomina i membri del consiglio di amministrazione di sua competenza;
- delibera, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, sull'esclusione degli associati (che deve essere sempre giustificata);
- approva il bilancio secondo le norme dettate dalle vigenti leggi in materia;
- delibera le modifiche statutarie, l'estinzione dell'associazione, la conseguente devoluzione del

patrimonio e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà dei soci e dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alle modifiche statutarie, allo scioglimento / estinzione dell'associazione e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Art.7°- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza, del Vicepresidente, in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il segretario dell'Associazione funge da segretario dell'assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare le regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo ver-

bale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.8°- Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri nominati dall'assemblea dei soci, uno dei quali scelto tra una rosa di due candidati proposta dal Sindaco di Premolo e uno scelto tra una rosa di due candidati proposti dal CPAE della Parrocchia di Premolo.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e, anche al di fuori del Consiglio, il Segretario, purchè non sia incompatibile con tale ruolo.

Art.9°- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono una volta ogni due mesi.

Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri.

Le delibere del consiglio sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice purchè sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.10°- I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzione. Se durante il triennio viene a mancare, per qualsiasi causa uno degli amministratori eletti direttamente dall'assemblea, subentra il primo dei non eletti, diversamente si applicherà la procedura di nomina di cui al precedente art. 8 comma 1; il nuovo membro durerà in carica fino allo scadere del triennio. Il consigliere eletto tra i soci, che perda la qualità di socio o che si dimetta dall'Associazione, decade anche dalla carica di consigliere. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, in sua assenza ne fa le veci il consigliere più anziano di carica, successivamente di età.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.11°-

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Associazione.

Esso in particolare:

- a. delibera il regolamento interno ed i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'infanzia secondo i principi statutari, nel rispetto delle norme vigenti;
- b. assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro;
- c. stipula convenzioni con il Comune di Premolo e con altri Enti pubblici e privati;
- d. delibera la misura delle rette di frequenza della Scuola dell'infanzia;
- e. delibera sui contratti di locazione;
- f. delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- g. delibera l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno 5 componenti.

- h. promuove e sostiene iniziative a carattere educativo, ricreativo, assistenziale e religioso, per bambini, adolescenti, giovani e famiglie residenti nel Comune di Premolo, con esclusione di ogni tipo di lucro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2;
- i. nel caso di specifiche funzioni, conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
- j. adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione;
- k. effettua un controllo preventivo sul bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti preposti i nominativi delle persone interessate per elezione o per nomina al rinnovo del Consiglio stesso, in conformità con

quanto stabilito dall'art. 8.

DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Art. 13

I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 14

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci successiva alla data della comunicazione di queste.

In equal modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

PRESIDENTE

Art.15°-

Spetta al Presidente:

- a) Rappresentare l'Associazione e stare in giudizio per la stessa;
- b) nominare il personale;
- c) stipulare le convenzioni con gli altri enti;

- d) curare l'esecuzione delle delibere del consiglio;
- e) prendere in caso d'urgenza i provvedimenti richiesti dalla necessità e riferirne quanto prima al consiglio per la ratifica da parte del Consiglio stesso.
- f) convocare le riunioni del Consiglio;
- g) convocare e presiedere l'assemblea dei soci.

IL SEGRETARIO

Art. 16

Il Segretario dell'Associazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci, ne redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e coi Consiglieri e li raccoglie negli appositi registri. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione; tiene la contabilità dell'Associazione (anche con l'ausilio di altri enti privati), redige il bilancio di previsione e il suo consuntivo.

Egli ha responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria; nell'ambito delle direttive di massima ha

autonomia e responsabilità connesse alle elaborazioni degli atti amministrativi e al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Il Segretario risponde del suo operato direttamente al Presidente del consiglio d'Amministrazione ed opera secondo le sue direttive di massima.

BILANCIO

Art.17

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti.

UTILI DELLA GESTIONE

Art.18

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).

SCIoglIMENTO/ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.19°-

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, verrà deliberato dall'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile, stabilendosi che tale patrimonio sarà devoluto ad altro ente non commerciale che persegua finalità analoghe, nel rispetto del presente statuto e delle tavole di fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20°- Per tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati o tra questi e l'associazione o

suoi organi, il Consiglio di Amministrazione con delibera ordinaria stabilisce che saranno sottoposte, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Art.21°-Per tutto quanto non previsto dal presente statuto trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di associazioni riconosciute.

Firmato:

Firmato: